

FILIPPO RAFFAELE DINACCI

Il valore costituzionale dell'obbligo di motivazione quale limite ad expansionismi operativi in tema di inammissibilità dell'impugnazione tra diritto interno e sensibilità europea*

L'espansione operativa dell'inammissibilità delle impugnazioni con preclusione all'accesso ad una giurisdizione di controllo superiore deve confrontarsi con il dovere di motivazione che costituisce un limite alle garanzie di autonomia ed indipendenza dell'ordine giudiziario il quale deve rendere conto anche alla collettività di come ha esercitato le proprie funzioni. Di qui la necessità di letture aderenti ai canoni costituzionali ed agli obblighi convenzionali.

The constitutional value of the obligation to state reasons as a limit to interpretative expansionism regarding the inadmissibility of appeals between domestic law and European sensitivity

The operational expansion of the inadmissibility of appeals, with the consequent foreclosure of a superior jurisdictional review, has to face the obligation to state reasons that constitutes a limit to the guarantees of independence and autonomy of the judicial order, which has to account for how it exercises its functions. Hence, the need of a reading in accordance to the constitutional criteria and to the conventional obligations.

SOMMARIO: 1. Paramorfismi in tema di diritto all'accesso ad un giudice superiore. - 2. Il fondamento dell'obbligo di motivazione tra funzione sociale e tutela della legalità processuale. - 3. Il diritto all'accesso ad una giurisdizione di controllo. - 4. I "libertinaggi" giurisprudenziali in tema di ammissibilità delle impugnazioni. - 5. Motivazione *versus* inammissibilità. - 6. Conclusioni.

1. *Paramorfismi in tema di diritto all'accesso ad un giudice superiore.* Il momento storico legislativo caratterizzato da un'obliterazione di fondamentali diritti del processo penale conduce a forme di diritto "applicato" in cui, complice un prodotto normativo "incerto", si espande a dismisura l'esercizio del potere¹. La circostanza è ben percepibile nella misura in cui si abbia contezza

* Il presente contributo costituisce un approfondimento dei temi già trattati nel lavoro *"L'obbligo di motivazione come antidoto ad expansionismi interpretativi in tema di inammissibilità delle impugnazioni"*, in questa *Rivista*, 2020, 1.

¹ Sul punto occorre segnalare come il risultato rappresentato costituisca il frutto di varie componenti. Da un lato un atteggiamento culturale in cui spesso il giudice tende a sostituirsi alla norma o meglio "costruisce" il significato di un dato normativo senza limitarsi a "scoprirlo"; in tal modo, però, il vizio di metodo inevitabilmente si sconta sul risultato interpretativo. Si incorre, così, in difetti di prospettiva in forza dei quali si riconosce non la legge che è ma, quella che si vorrebbe fosse. Tuttavia, occorre anche segnalare, come il denunciato atteggiamento culturale sia reso più agevole nel suo estrinsecarsi da ulteriori cause. La prima va individuata nella "crisi della fattispecie". Questa infatti incide direttamente sull'e-

che il processo penale altro non è che conflitto tra individuo ed autorità² e, quando si deve disciplinare tale conflitto occorre mostrare rispetto per i diritti tutelati dalle regole del processo e ancor più per quelli che si possono definire i “principii naturali” del medesimo³. Tra questi vi è indiscutibilmente il giudice o, meglio, le caratteristiche della funzione giurisdizionale con tutti i diritti e doveri che connotano l’azione della stessa.

Volendo limitare il campo di analisi non pare controvertibile che l’attività giurisdizionale, oltre a dover essere terza ed imparziale⁴, deve risultare “accessibile”. La conclusione discende direttamente dall’art 24, co. 1, Cost. laddove stabilisce che “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi” ed è rafforzata dallo stesso art. 111, co. 2 e 3 della Carta dei valori dove si postulano attività processuali innanzi al giudice. Non si è in presenza di una mera affermazione di principio bensì di un comando con forza precettiva⁵ in forza del quale il cittadino non può subire inibitorie sproporzionate⁶ per l’accesso al suo giudice. Il che vorrebbe significare diniego ad

stensione dell’argomentazione giudiziaria la quale in assenza di limiti normativi o in presenza di enunciati “liquidi”, inevitabilmente tende ad occupare spazi non consentiti attraverso decisioni che nulla hanno a che fare col momento interpretativo. Inoltre, sullo sconfinamento dell’attività “interpretativa” incide anche la semantica della lingua legale; quanto più ampia e indeterminata, proporzionalmente ampio e indeterminato sarà il significato associabile ai termini della legge. Ne deriva inevitabilmente un accrescimento della dimensione potestativa del giudizio in quanto il grado di decidibilità di una verità giuridica di una pronuncia è direttamente “proporzionale al grado di tassatività della norma da essa applicata e inversamente proporzionale allo spazio richiesto all’argomentazione interpretativa”. Sul cfr. FERRAJOLI, *Contro la giustizia creativa*, in *Quest. giust.*, 2016, 4, 14; volendo DINACCI, *Legalità processuale e nomofilachia tra limiti ermeneutici e diritto giurisprudenziale*, in *questa Rivista*, 2019, 3, 10.

² Sul tema si rimanda ad AMATO, *Individuo ed autorità nella disciplina della libertà personale*, Milano, 1967, 186.

³ Per l’affermazione secondo cui, una lettura ragionata del quadro costituzionale, evidenzia come alla magistratura sia preclusa qualsiasi potestà regolamentare e come, anche nell’esercizio delle funzioni proprie, sia “legata ad una volontà obiettiva predeterminata” cfr. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, II, 1976, 1280.

⁴ La nuova formulazione dell’art. 111 Cost. segnala che l’avvenuta espressa considerazione delle caratteristiche di terzietà ed imparzialità del giudice, nel momento in cui sono poste rispetto al giusto processo in termini di strumentalità, costituiscono requisiti di esistenza e non di mera validità della funzione giurisdizionale. Sul tema, volendo v. DINACCI, *Giurisdizione penale e giusto processo verso nuovi equilibri*, Padova, 2003, 321.

⁵ Sul tema si rinvia a CELOTTO, *Costituzione: Carta dei valori o norma precettiva?* in *Processo penale e Costituzione*, a cura di Dinacci, Milano, 2010, 1.

⁶ La “proporzionalità” altro non è che una forma di autolimitazione del potere statale a fronte di un diritto individuale ritenuto meritevole di particolare tutela. Si tratta all’evidenza di un principio generale dell’ordinamento in grado di assurgere a regola di condotta e a canone esegetico. Se così è il rispetto del principio attinge il legislatore ma anche l’autorità giudiziaria chiamata ad applicare la legge. A tal fine, verificato che lo strumento sia idoneo al raggiungimento dello scopo sia pure attraverso la lesione del diritto fondamentale, occorre anche garantirsi che lo stesso sia necessario e comprimato nella minor misura possibile il diritto fondamentale aggredito. Sull’argomento v. KOSTORIS, *L’attuazione italiana*

ottenere risposta ad una domanda di giustizia con conseguenti indebite limitazioni del diritto di agire in giudizio e del correlativo diritto di difesa. E tale realtà purtroppo risulta accentuata quando la “provocazione” di una pronuncia giurisdizionale avviene attraverso la proposizione di un rimedio giuridico diretto a rimuovere quella che si ritiene essere una decisione ingiusta. In tali casi, la “posta in gioco” è l’osservanza del diritto ad una “giusta decisione” e tale può esser la decisione solo se controllata o, quanto meno, controllabile. Quando, viceversa, l’abnorme ricorso a cause di inammissibilità delle impugnazioni preclude, di fatto, tale controllo, si incide direttamente sullo svolgimento della “personalità” dell’imputato “sia come singolo sia nelle formazioni sociali”. Si tratta, come a tutti noto, di un tema il quale incide sul nocciolo duro della Carta dei valori che, sul punto, veicola un diritto fondamentale. Per convincersene si pensi al collegamento che l’art. 111, co. 7, Cost., instaura tra la possibilità di ottenere un controllo in cassazione e la garanzia di una giusta decisione.

Se si è consapevoli di tale realtà, non sono ammissibili gestioni processuali che, sulla base di logiche d’impresa, dilatino eccessivamente ed oltre misura la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione. E cioè la preclusione del diritto del cittadino di rivolgersi al suo giudice del controllo. Una tale operatività, lo si è accennato, è preclusa non solo dal principio di proporzionalità ma dagli stessi comandi costituzionali. In forza degli stessi, infatti, il cittadino deve poter adire il suo giudice e deve poter ottenere dallo stesso una pronuncia nel merito della domanda.

Il rilievo impone una rimeditazione a fronte dei dati statistici sull’inammissibilità che colpisce circa il 60% dei ricorsi in cassazione⁷.

E tale esigenza di rimeditazione è resa ancor più cogente da una recente pronuncia della Corte europea con cui si è condannata d’Italia per la declaratoria di inammissibilità di un ricorso in cassazione che aveva devoluto specifiche questioni giuridiche relative alla irretroattività di legge penale più severa⁸. In particolare, il consesso europeo ha ritenuto violato l’articolo 6 della Convenzione EDU. Circostanza questa che denota la valutazione secondo cui, indipendentemente dal vizio denunciato, la procedura, nel suo complesso, evidenzia un *deficit* di tutela tale da non poter essere nemmeno compensato da

dell’ordine investigativo europeo, in *Processo penale e paradigmi europei*, Torino, 2018, 141; UBERTIS, *Sistema di procedura penale, I, Principi generali*, Milano, 2017, 238.

⁷ Al riguardo si rimanda ad ALONZI, *Lettura ragionata dei dati delle inammissibilità in Cassazione per l’anno 2016*, in *Inammissibilità: sanzione o dellazione?*, Milano, 2018, 3 e ss.

⁸ Cfr. Corte EDU, 6 febbraio 2020, Felloni c. Italia

altri diritti che possano concorrere a comporre un sistema di garanzie accettabile⁹. Considerazione questa che espone il paese condannato ad un obbligo di riapertura del processo il quale, nell'ambito della legislazione italiana, si traduce nella possibilità di proporre domanda di revisione del giudicato¹⁰.

2. *Il fondamento dell'obbligo di motivazione tra funzione sociale e tutela della legalità processuale.* La segnalata decisione della corte EDU stimola considerazioni proprio alla luce dei principi affermati; in quella sede infatti, oltre alla stigmatizzazione della declaratoria di inammissibilità del ricorso in cassazione, fondato peraltro su questioni diritto, si rammentano al giudice interno i parametri di legittimità dell'obbligo di motivazione. In particolare, il giudice ha l'obbligo di rispondere alle censure sollevate e ciò in particolar modo se attengono a diritti di libertà garantiti dalla convenzione o dei suoi protocolli¹¹. In tale corretta ottica prospettica, si puntualizza come la motivazione debba dimostrare di avere "realmente esaminato le questioni essenziali che sono state sottoposte"¹², in quanto lo scopo della medesima è quello di dimostrare alla parte di essere stata ascoltata; circostanza questa che contribuisce ad una migliore accettazione della pronuncia¹³. Si coglie in tal modo il valore fondante dell'obbligo di motivazione che grava sui provvedimenti giurisdizionali pervenendosi ad un riconoscimento della medesima come categoria funzionale: «è o non è, *tertium non datur*». Essa cioè deve essere tale da rendere conto del perché si è pervenuti ad un certo tipo di decisione e tale onere costituisce anche un obbligo verso il cittadino che ha il diritto di comprendere i motivi del provvedimento. Si tratta di un approccio assolutamente condivisibile ed anzi imposto dalla categoricità con cui l'art. 111, co. 6, Cost. prevede che tutti "i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati"¹⁴. Al di là del valore oggettivo del presidio costituzionale quel che conta sono le ragioni di fondo

⁹ Il rilievo assume particolare valore alla luce di quella giurisprudenza europea che ha ritenuto proclamabile la violazione del processo equo non a fronte della constatazione della semplice violazione denunciata ma solo dopo una verifica diretta a valutare se complessivamente la procedura è caratterizzata da elementi idonei a compensare la violazione e comunque elementi che, complessivamente considerati, conducano ad un giudizio di sostanziale rispetto dei diritti tutelati dal "giusto processo". Tra le tante in questa direzione cfr., Corte EDU, Grande Camera, 15 dicembre 2011, Al-khawaja e Thaery c. Inghilterra; da ultimo V. pure Corte EDU, 19 settembre 2019, Garbuz c. Ucraina.

¹⁰ Cfr. Cort. Cost. n. 113 del 2011.

¹¹ Cfr. Corte EDU, 6 febbraio 2020, Felloni c. Italia, cit., par. 24.

¹² Così ancora Corte EDU, 6 febbraio 2020, Felloni c. Italia, cit., par. 26.

¹³ V. ancora una volta Corte EDU, 6 febbraio 2020, Felloni c. Italia, cit. par. 25.

¹⁴ Sul valore all'interno dell'ordinamento del dovere di motivare si rimanda ad AMODIO, voce *Motivazione della sentenza penale*, in *Enc. dir.*, XXVII, Milano, 1977, 185; MENNA, *La motivazione del giudizio penale*, Napoli, 2000, 28.

che lo giustificano. La motivazione, infatti, è l'esplicazione razionale della decisione¹⁵; si tratta di un atto d'intelligenza postuma attraverso cui il giudice "rende conto" della decisione adottata che si caratterizza come espressione razionale del momento emotivo del giudizio, inevitabilmente condizionato da quel sistema di valori di cui è portatore il dato probatorio¹⁶.

La previsione di un obbligo di motivare ha origini storiche che si compendiano nelle volontà di affidare il potere di *ius dicere* non a giurie ma a giudici professionali¹⁷, e questi devono consentire una valutazione - controllo di come la giustizia venga amministrata. L'opzione di sistema è resa ancora più cogente dalla scelta di un "diritto probatorio" che, rifiutando il regime delle prove legali, ha optato per l'adesione al c.d. principio del libero convincimento la cui operatività, ancorché limitata al singolo esperimento probatorio e quindi non estensibile alla valutazione complessiva del "contesto conoscitivo", è subordinata all'osservanza della regola processuale dell'articolo 192, co. 1, c.p.p. laddove dispone che "il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione di risultati acquisiti e dei criteri adottati". Emerge quindi come, per volontà normativa, l'obbligo di motivazione costituisca l'antidoto ad esercizi arbitrari sulla valutazione dei singoli dati conoscitivi. La regola processuale in discorso, a ben vedere, altro non è che il momento applicativo di specifici precetti costituzionali. Se, infatti, si procede ad un raccordo dell'art. 101, co. 1, con l'art. 111, co. 6, Cost. emerge un connubio tra il potere di decidere e il dovere di motivare. Affermandosi che "la giustizia è amministrata in nome del popolo" si specifica poi come tale "potere" debba essere assoggettato ad una motivazione imposta con un sintagma lessicale direttamente precettivo

¹⁵ Cfr. MASSA, voce *Motivazione della sentenza* (dir. proc. Pen.), in *Enc. giur.*, Roma, 1990, 1.

¹⁶ Quanto affermato altro non è che la naturale conseguenza dell'inscindibilità tra fatto e valore. Infatti il dato è portatore di valore nel senso che impone al soggetto decidente il giudizio sulla base delle proprie strutture di valore. Ne consegue, quindi, che il dato sul quale si deve esprimere il giudizio, attinge contemporaneamente la sfera conoscitiva ed emozionale del soggetto senza alcuna possibilità di poter distinguere i due momenti. La considerazione deriva dalla consapevolezza che non esiste una sfera conoscitiva separata da una sfera emozionale (sul punto, con specifico riferimento al valore dell'immutabilità del giudice, sia consentito il rinvio a DINACCI, *Giurisdizione penale e giusto processo verso nuovi equilibri*, Padova, 2003, 170). Pertanto, come correttamente rilevato, una presa di coscienza rispetto al dato implica "l'inferenza in misura maggiore a volte del momento conoscitivo a volte di quello emozionale, senza che nessuno dei due possa mai venire isolato dall'altro in un'operazione densa di rapporti scambievoli il cui rispettivo peso dà l'impressione di poter essere colto soltanto rispetto a quei casi in cui l'usualità ricorrente dell'atteggiarsi in un senso determinato della coscienza emozionale della percezione del dato, sembra annullare il momento valutativo e lasciare in rilievo quello meramente conoscitivo". Così, MASSA, *Contributo all'analisi del giudizio penale di primo grado*, Milano, 1964, 168.

¹⁷ Sul tema cfr. AMATO, *L'obbligo costituzionale di motivazione e l'istituto della giuria*, in *Riv. dir. proc.*, 1970, 444; IACOVIELLO, voce *Motivazione della sentenza penale*, in *Enc. dir.*, agg. I, Milano, 1977, 761.

come emerge dall'utilizzo della formula in termini di "dovere". Pertanto il coordinamento normativo del testo costituzionale consente di affermare come l'esistenza di un'adeguata motivazione costituisca la forma attributiva di un legittimo potere di decidere. Questo, infatti, come tutti i poteri non può immaginarsi senza limiti ed in particolare deve essere esercitato in modo tale da consentirne un controllo. Tutto ciò assegna all'obbligo di motivazione la specifica funzione di consentire una verifica sui modi di esercizio del potere giurisdizionale; e tale verifica deve realizzarsi sia all'interno che all'esterno del processo. Sotto il primo profilo si consente alle parti di comprendere i motivi della decisione e, quindi, di poter formulare le proprie doglianze al giudice dell'impugnazione¹⁸; con riferimento alla seconda prospettiva deve consentirsi alla comunità di "giudicare il giudizio" realizzandosi per tale via un "controllo democratico diffuso"¹⁹.

Il giudice, pertanto, quando esercita le funzioni non deve pensare di avere come destinatari solo le parti del processo, bensì tutti cittadini. Come correttamente evidenziato viene qui in rilievo un "profilo di trasparenza e visibilità del potere giudiziario"²⁰. Se quindi si è sensibili a garantire tale profilo non si può pervenire a letture riduttive dell'obbligo di motivazione. Questa costituisce sicuramente una forma ma tale forma mira garantire e rendere effettivi principi costituzionali. Del resto le forme, incluse quelle attinenti a rendere ragione della decisione adottata, non sono fini a se stesse, non costituiscono inutili formalismi ma sono espressione di specifici valori. Occorre in sostanza prendere contezza del valore contenutistico del formalismo, "complemento inseparabile della libertà dell'individuo"²¹, pervenendosi al binomio "legalità e giustizia". Quest'ultima, infatti, non si può perseguire senza la prima. E, a ben vedere, è proprio questa la funzione della norma processuale. Mentre il diritto sostanziale costituisce con il suo apparato sanzionatorio la "cintura del principe", il diritto processuale realizza quell'insieme di regole attraverso le quali deve o può trovare applicazione la norma penale; in altre parole costituisce un apparato normativo che ha la funzione di limitare e non di estendere il potere di chi lo esercita²². Si è, quindi, al cospetto di un sistema di garanzia dell'individuo a fronte dell'aggressione che a questi porta l'autorità attra-

¹⁸ Qui la motivazione tutela l'imputato da degenerazioni decisorie. Sul tema cfr. CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 1985, 965.

¹⁹ La felice espressione è di AMODIO, *Motivazione della sentenza penale*, cit., 185.

²⁰ In tale corretta prospettiva PAULESU, in *Fondamenti di procedura penale*, Padova, 2019, 150.

²¹ Così, MONTESQUIEU, *De l'esprit des lois*, L. XXIX, I, Paris, 865.

²² In questa direzione sia consentito il rinvio a DINACCI, *Il contraddittorio per la prova nel processo penale*, Padova, 2012, 4.

verso l'instaurazione di un procedimento²³. Nel caso di specie, peraltro, l'osservanza dell'obbligo di motivazione, non è solo a tutela dell'individuo ma, come si è visto, della comunità che in tal modo può verificare se il potere di decidere è stato correttamente esercitato. In tale prospettiva il rispetto delle regole processuali contribuisce alla tenuta di uno Stato democratico. La "pace sociale" non può prescindere dalla legittimazione che i consociati riconoscono alla giustizia. E quando si parla di giustizia occorre chiarire come quel che conta non sia solo il "risponso", ma anche i modi attraverso cui lo stesso si genera²⁴. Peraltro, anche sotto il profilo dei rapporti individuo - autorità, il cittadino, pur non condividendo l'eventuale condanna, è portato ad accettarla se conseguente al rispetto dei diritti tutelati dalle forme processuali. Qualunque gruppo organizzato, infatti, gestisce il conflitto tra il dovere di giudicare ed eventualmente punire comportamenti vietati e la consapevolezza dell'impossibilità di pervenire ad una verità assoluta attraverso le regole del processo che, sia pur nella loro diversità causata da molteplici e variegati contesti storici e culturali, esprimono comunque quello che viene ritenuto il modo migliore per esprimere giustizia. Solo in tal modo la società civile accetta la decisione come vera e lo stesso destinatario della pronuncia, partecipando al modo di produzione della medesima, di fatto accetta se non il verdetto, almeno la regolarità delle forme che lo hanno prodotto. Emerge quindi come, sul piano socio-politico, la giurisdizione assuma una funzione di collante sociale²⁵. Ma se la giurisdizione viene realizzata attraverso inosservanze

²³ Spesso le attività processuali illegittime si distinguono dagli atti illeciti solo per il rispetto delle forme. Queste, infatti, costituiscono fonti attributive di un potere ed in mancanza delle stesse quella medesima attività può addirittura costituire reato. Sul tema si rimanda a NOBILI, cosa si può rispondere all'invettiva di Robespierre contenuta nel discorso per la condanna a morte del Re: «voi invocate le forme perché non avete principi?», in *Crit. dir.*, 1994, 67, dove si afferma che "è davvero ineccepibile l'apparente provocazione con cui il mio insegnante iniziò il suo corso universitario, lì per lì turbando non poco noi studenti: ciò che distingue la violenza del bandito o del giustiziere da quella del poliziotto è la divisa".

²⁴ Sul tema si rimanda alle considerazioni di GAITO, *Il procedimento probatorio nell'evoluzione della giurisprudenza europea*, in Id., *Procedura penale e garanzie europee*, Torino, 2006, 49; NOBILI, *Il principio del libero convincimento del giudice*, Milano, 1974, 24.

²⁵ In tal senso cfr. le osservazioni di GIOSTRA, *Processo penale e mass media*, in *Criminalia*, 2007, 59, dove si precisa che «la credibilità e la funzione di "collante" culturale della giurisdizione poggiano su una circolarità virtuosa, che in termini elementari potrebbe essere così riassunta: il potere legislativo fissa le regole della convivenza e il procedimento per accertarne la violazione; un organo "terzo", a ciò preventivamente deputato per legge, applica le norme nel caso concreto; la collettività controlla il modo in cui si amministra la giustizia in suo nome e lo valuta, in genere orientata dalla propria élite culturale, cioè dalla "sfera pubblica", intesa come il complesso di attività di quei consociati i cui giudizi, commenti, suggerimenti, critiche, richieste, manifesti culturali sono in grado di influenzare l'opinione pubblica e la classe politica (Habermas, Pizzorno); se insoddisfatta la collettività cambia - per il tramite dei suoi rappresentanti politici - le regole che fissano i comportamenti di tollerabile disvalore sociale o il proce-

dell'obbligo di motivazione non può assumere tale ruolo perché verrebbe meno a quel profilo di trasparenza e visibilità ricavabile dai precetti costituzionali.

Ed allora semplificazioni operative, le quali costituiscono l'espressione tipica dell'insofferenza verso un mondo di regole limitative di un potere, mal si conciliano con doverose esigenze di legalità processuale.

3. *Il diritto all'accesso ad una giurisdizione di controllo.* Ed è proprio questo ciò che accade quando si vanifica il valore funzionale della motivazione. Di particolare rilievo è il fatto che ciò avvenga trincerandosi dietro un profilo di pretesa "inammissibilità" del motivo; inammissibilità che ha attirato le attenzioni della stessa Corte europea posto che il tema devoluto non solo era caratterizzato da una questione in diritto ma che, per di più, si riferiva a "diritti e libertà garantiti dalla convenzione o dei suoi protocolli"²⁶. Si evidenzia quindi una "fuga dalla motivazione" con conseguente negazione al cittadino di un diritto alla decisione.

Il tema, tuttavia, sembra andare oltre lo specifico obbligo di motivazione e conduce ad analisi sullo strumento utilizzato per sottrarsi all'obbligo di rendere ragione della decisione adottata.

Viene qui in rilievo la sanzione dell'inammissibilità che, sul piano operativo, viene sempre più utilizzata in chiave deflattiva²⁷; operazione questa consentita anche grazie a fattispecie processuali di riferimento particolarmente "impoverite" su cui ha buon gioco l'espansione del formante giurisprudenziale²⁸. In tale sede occorre rilevare come il richiamo operativo troppo "entusiastico" alla categoria dell'inammissibilità produca conseguenze che intaccano le fondamenta del sistema processuale. Infatti un'espansione *extra litteram* dell'inammissibilità delle impugnazioni e in particolare del ricorso per cassazione preclude l'accesso alla giurisdizione di controllo superiore e già tale circostanza può condurre a frizioni con il diritto convenzionale²⁹; ma non basta,

dimento per accertarne la commissione. Si riattiva così il moto circolare che esprime la vitalità democratica e civile di un Paese».

²⁶ Cfr. Corte EDU, 6 febbraio 2010, Felloni c. Italia, cit., par. 24.

²⁷ Sul tema cfr. MAZZA, *La nuova cultura dell'inammissibilità fra paradossi e finzioni legislative*, in *Inammissibilità: sanzione o deflazione?*, cit., 37.

²⁸ In ordine ai profili di indeterminatezza delle fattispecie individuate dalla "specificità dei motivi" ovvero dalla "manifesta infondatezza" del ricorso sia consentito il rinvio a DINACCI, *L'essere ed il dovere essere dell'inammissibilità delle impugnazioni tra dato positivo, costituzione ed azione giurisprudenziale*, in *questa Rivista*, 2020, 11.

²⁹ Si pensi all'art. 14, par. 5, del Patto internazionale dei diritti civili e politici di New York nonché all'art. 2 del 7° Protocollo aggiuntivo della CEDU. Quest'ultima disposizione dal titolo "diritto ad un

infatti, la stessa corte costituzionale ha precisato che le impugnazioni costituiscono una estrinsecazione del diritto di difesa specificandosi come tale diritto non possa essere sacrificato sull'altare di esigenze "deflative". Si tratta di un preciso riscontro costituzionale del diritto ad impugnare e non è un caso che in quelle occasioni il giudice delle leggi intervenne con declaratoria di illegittimità di alcune norme che prevedevano dei limiti alla proposizione dell'appello, pervenendo, in tal modo, anche in mancanza di un'espressa previsione costituzionale, a un riconoscimento del diritto all'accesso a un secondo grado di merito per via riflessa³⁰. Inoltre non si può dimenticare che l'articolo 111, co. 7, Cost. nel contemplare il diritto al ricorso per cassazione non si è limitato ad introdurre una garanzia per l'impugnazione ma colloca il controllo della cassazione quale elemento presupposto per una giusta decisione. In tale contesto il ricorso assume, per volere costituzionale, un ruolo di indefettibilità il cui perimetro è rimesso solo alle scelte della parte interessata. Questa può anche rinunziarvi ma, in mancanza di un tale comportamento, non può ritenersi eseguibile una sentenza in ordine alla quale è mancato quel controllo che funge da elemento presupposto di una giusta decisione. E sul punto deve evidenziarsi come una giusta decisione, concorrendo alla realizzazione della personalità dell'individuo "sia come singolo che nelle formazioni sociali", è attratta nel nocciolo duro delle garanzie costituzionali. In sostanza, il collegamento esistente tra l'articolo 111 e l'articolo 2 Cost., al di là del comando precettivo che promana, individua un preciso indice ermeneutico. In forza dello stesso non possono avallarsi letture riduttive del diritto del singolo all' "accesso" ad un giudice superiore. E quando si "scopre" che il tasso di inammissibilità dei ricorsi è del 60%³¹, il dubbio di dimensioni operative non "osservanti", sorge naturale.

doppio grado di giurisdizione in materia penale" riconosce a chiunque venga dichiarato colpevole di un'infrazione penale da un tribunale il diritto di sottoporre ad un tribunale della giurisdizione superiore la dichiarazione di colpa o la condanna. Questa previsione generale, all'evidenza riferita ad un giudizio di merito viene tuttavia fortemente ridimensionata dall'inclusione, tra le eccezioni, delle evenienze di infrazioni minori o di quei casi in cui la persona interessata sia stata "giudicata in prima istanza da un tribunale della giurisdizione più elevata o la persona giudicata sia stata dichiarata colpevole e condannata a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento".

Più nettamente, invece, l'articolo 14, par. 5, del Patto internazionale stabilisce che "ogni individuo condannato per un reato ha diritto a che l'accertamento della sua colpevolezza e la condanna siano esaminati dal tribunale di seconda istanza in conformità della legge".

³⁰ Cfr. Corte cost., n. 70 del 1975; Id., n. 73 del 1978; Id. n. 118 del 1979; Id., n. 72 del 1979; Id., n. 53 del 1981; Id., n. 224 del 1983; Id., n. 140 del 1989.

³¹ Al riguardo si rimanda ad ALONZI, *Lettura ragionata dei dati delle inammissibilità in Cassazione per l'anno 2016*, in *Inammissibilità: sanzione o deflazione?*, cit., 3 e ss.

4. *I “libertinaggi” giurisprudenziali in tema di ammissibilità delle impugnazioni.* Del resto la materia delle impugnazioni in questi tempi risulta particolarmente esposta al formante giurisprudenziale al punto che spesso il prodotto legislativo cede il passo alla volontà giurisprudenziale. Per convincersene si pensi al tema della specificità dei motivi laddove l’organo nomofilattico, lavorando al di fuori del contesto dell’art. 581 c.p.p., introduceva, tra i requisiti di ammissibilità dell’impugnazione, non solo la specificità dei motivi ma la specificità “estrinseca” e cioè l’obbligo di confrontarsi e farsi carico delle specifiche argomentazioni contenute nella decisione impugnata³². È accaduto, però, che il legislatore non abbia dato seguito a tale percorso, omettendo di inserire nella nuova formulazione dell’art. 581 c.p.p. quell’obbligo di farsi carico, con l’impugnazione, delle “proposizioni argomentative sottoposte a censura”. Ebbene, nonostante ciò, e cioè nonostante in una materia presidiata dal principio di tassatività il legislatore abbia mancato di inserire la specificità estrinseca quale requisito di ammissibilità della impugnazione, la giurisprudenza continua a pretenderla, manifestando osservanza al precedente giurisprudenziale e non al dato di legge³³.

Tendenza questa non isolata perché posta in essere anche in tema di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello. In quella sede, infatti, l’ordine nomofilattico, in base a spinte europee³⁴, ha ritenuto che il giudice di appello, se intende riformare una sentenza di assoluzione in forza di una diversa valutazione della prova dichiarativa considerata decisiva in primo grado, è tenuto a rinnovare l’istruzione dibattimentale e a disporre l’esame in contraddittorio del dichiarante³⁵. Anche in questo caso la l. n. 103 del 2017 non è stata buona esecutrice del *dictum* giurisprudenziale ed ha formato un comando giuridico, l’art. 603, co. 3-*bis*, c.p.p., in cui la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale è dovuta ogniqualvolta l’appello del pubblico ministero sia proposto per “motivi attinenti la valutazione della prova dichiarativa”. Basta leggere per comprendere quanto sia diverso il prodotto legislativo rispetto a quello giurisprudenziale da cui probabilmente traeva origine. Tale realtà, in

³² Cfr. Cass., Sez. un., 27 ottobre 2016, Galtelli, in *Mass. Uff.*, n. 268822.

³³ Sul tema si rimanda a CERESA GASTALDO, *La riforma dell’appello, tra malinteso garantismo e spinte deflative*, in www.penalecontemporaneo.it.

³⁴ V. Corte EDU, 18 maggio 2004, Destrehem c. Francia; Corte EDU, Grande Camera, 21 gennaio 2006, Garcia Ruiz c. Spagna; Corte EDU, 5 marzo 2013, Manolachi c. Romania; Corte EDU, 9 aprile 2013, Fierbas c. Romania; Corte EDU, 14 giugno 2011, Dan c. Moldavia. V. sul punto, GAITO, *Verso una crisi evolutiva per il giudizio di appello*, in *questa Rivista*, 2012, 349 s.

³⁵ In questi termini, Cass., Sez. un., 28 aprile 2016, Dasgupta, in *Cass. pen.*, 2016, p. 3203; per l’estensione del principio anche al perito e consulente tecnico già sentito in dibattimento, cfr. Cass., Sez. un., 28 gennaio 2019, Pavan, in *Mass. Uff.*, n. 275112.

un sistema ordinato ed osservante della fenomenologia della norma³⁶, avrebbe imposto una rivisitazione degli indirizzi nomofilattici. Ed invece, anche in questo caso, è accaduto l'esatto contrario. Le Sezioni unite, pur prendendo atto della difformità del testo di legge dai principi giurisprudenziali che si erano formati sul punto, hanno ritenuto di poter mantenere la precedente interpretazione sul rilievo che, il legislatore si sarebbe mosso in una "prospettiva di sostanziale continuità rispetto al quadro dei principi stabiliti dalle Sezioni unite di questa Corte"³⁷.

In base a tali considerazioni si perviene alla conclusione secondo cui la nuova formulazione non introduce "un obbligo di rinnovazione integrale dell'attività istruttoria - che risulterebbe in contrasto con l'esigenza di evitare un'irragionevole dilatazione dei tempi processuali - ma semplicemente la previsione di una nuova, mirata, assunzione di prove ritenute dal giudice di appello «decisive» ai fini dell'accertamento della responsabilità, secondo i presupposti già indicati dalla sentenza Dasgupta"³⁸.

Emerge quindi un'azione giurisprudenziale che si pone in termini di prevalenza rispetto al dato di legge. Circostanza questa che assume ulteriore valore laddove si consideri che la regola normativa è cronologicamente successiva alla diversa visione giurisprudenziale che viene ribadita come se riforme legislative non vi fossero state. La situazione rimanda alla necessità di un recupero di rapporti fisiologici tra giudice e legge³⁹ ma, per quel che qui interessa, è soprattutto indice di un indirizzo culturale diretto a "sfoltire" il carico delle impugnazioni e in particolare dei ricorsi in cassazione. In questa prospettiva non si sottovaluti la dinamica introdotta con la modifica per via giurisprudenziale dell'art. 581 c.p.p. attraverso il richiamo ad un'inesistente specificità estrinseca che impone all'impugnante di non limitarsi a devolvere il "punto" della decisione dovendosi confrontare, a pena di inammissibilità, con lo specifico argomento del provvedimento impugnato. In tal modo, però, l'appello si trasforma da azione di impugnativa in giudizio a critica vincolata. Quel che si viene a devolvere non è più il punto al quale i motivi si riferiscono, così come disposto dall'art. 597, co. 1, c.p.p., bensì il contenuto del motivo. In tal modo, tuttavia, di fatto anche l'appello, al pari del ricorso in cassazione, devolve il motivo.

³⁶ Sull'argomento, in genere, con specifico riferimento alle esperienze normative, si rimanda a CORDE-RO, *Gli osservanti. Fenomenologia delle norme giuridiche*, Milano, 1967, 2.

³⁷ Così, Cass., Sez. un., 21 dicembre 2017, n. 14800, Troise, in *Mass. Uff.*, n. 272430.

³⁸ Così ancora Cass., Sez. un., 21 dicembre 2017, n. 14800, Troise, cit.

³⁹ Sul tema sia consentito il rinvio a DINACCI, *Legalità processuale e nomofilachia tra limiti ermeneutici e diritto giurisprudenziale*, cit., 2.

E già qui occorre prendere contezza di come “l’azione giurisprudenziale” conduca ad un risultato difforme dal dato normativo. Coniando una regola giuridica non contemplata da una materia presidiata dal principio di tassatività⁴⁰, di fatto si generano momenti di incompatibilità di disciplina con l’art. 597, co. 1, c.p.p. Questo, infatti, nella misura in cui anche nell’appello si devolve la specifica doglianza contenuta nel motivo, viene di fatto “scalzato” dall’operatività della regola di cui all’art. 609, co. 1, c.p.p. Ma, a parte il segnalato episodio di creazione di una regola sulla base di una forgia giurisprudenziale extranormativa, il tema è foriero di ulteriori conseguenze. Infatti, restringendosi il perimetro del *devolutum* si restringe contestualmente anche il perimetro della ricorribilità avverso la sentenza di appello. In tale contesto non è difficile immaginare invocazioni di formazioni progressive del giudicato o quantomeno di preclusioni a trattare una questione che, ancorché “interna” al punto devoluto, non è contenuta nello specifico motivo⁴¹. La circostanza, per quel che qui interessa, determina un ampliamento del campo operativo dell’inammissibilità anche nel giudizio di cassazione. In questa sede, infatti, dal momento in cui si trasforma l’appello in una forma di giudizio dai limiti cognitivi individuati sul “motivo” anziché sul “punto”, si potrebbe precludere la proposizione di questioni non veicolate con i motivi di appello e ciò a prescindere dal fatto che si verta in tema di violazioni di legge⁴². In sostanza, at-

⁴⁰ Cfr. nuovamente MAZZA, *La nuova cultura dell’inammissibilità fra paradossi e finzioni legislative*, in *Inammissibilità: sanzione o dellazione?*, cit., 41; LA ROCCA, *Inammissibilità cedevole e favor impugnationis offuscato*, in *questa Rivista*, 2018, 3, 8.

⁴¹ Oggettivamente è difficile immaginare un giudicato che non si formi sul capo. Occorre, al riguardo, segnalare come le Sezioni unite abbiano statuito che la decisione è irrevocabile “soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell’imputato rispetto ai reati attribuitigli” (così Cass., Sez. un., 27 maggio 2016, n. 6903, in *Cass. pen.*, 2017, n. 2683). Ne deve, quindi, discendere che i punti della decisione, se non devoluti, possono determinare una semplice preclusione. In sostanza, nel caso di condanna, la mancata impugnazione della colpevolezza dell’imputato fa sorgere una preclusione sul punto ma non genera alcuna autorità di cosa giudicata sempre che l’imputato, con riferimento allo stesso capo, abbia devoluto il giudizio sulla quantificazione della pena ovvero del riconoscimento delle circostanze; di qui la rilevanza della prescrizione del reato o di qualsiasi ulteriore causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. fino al momento in cui diventi definitiva la pronuncia relativa al capo.

Tuttavia quanto qui affermato si sostiene sulla base della differenza esistente tra devoluzione del punto e devoluzione del motivo. Nel momento in cui l’appello, attraverso l’introduzione giurisprudenziale del principio di specificità estrinseca, viene trasformato in un giudizio a critica vincolata non è difficile immaginare espansioni operative dirette ad invocare la formazione progressiva del giudicato.

⁴² In sede giurisprudenziale si è ribadito che il ricorso per cassazione è inammissibile se fondato sulla denuncia di violazioni di legge non dedotte con l’appello, in tal senso Cass., Sez. un., 30 giugno 1999, n. 15, in *Mass. Uff.*, n. 21398101, ovviamente tale principio, enunciato espressamente dall’art. 606, co. 3, c.p.p., è da ritenersi insuscettibile di interpretazioni dirette ad estenderne la portata “oltre” l’evenienza della doglianza relativa alla violazione di legge.

traverso la produzione giurisprudenziale della regola della specificità estrinseca dei motivi, si consente di perseguire in maniera indiretta l'obiettivo di politica giudiziaria di limitare l'accesso alla Corte di cassazione. Non a caso, coerentemente a tale impostazione, le Sezioni unite hanno rammentato come l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 591, co. 4, c.p.p., possa essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento e quindi anche dalla stessa Corte di cassazione⁴³.

Si delinea un'ideologia operativa poco consapevole del fatto che il riconoscimento del diritto di accesso al giudice dell'impugnazione è una valvola di compatibilità costituzionale del sistema. La previsione di rimedi impugnatori, infatti, non è espressione di un semplice proceduralizzazione delle garanzie, ma costituisce lo strumento che la costituzione ha individuato per pervenire ad una decisione giusta attraverso un processo equo.

5. Motivazione versus inammissibilità. In tale chiave ricostruttiva assume particolare rilevanza l'obbligo di motivazione. Questa, come si è visto, assume anche una funzione sociale. Lo Stato e, ancor prima, i cittadini devono potere controllare come sia stato esercitato il potere di *ius dicere*. Tale esigenza risulta ancora più avvertita nella misura in cui è diretta al controllo dell'operato di un organo che, per volere costituzionale, è circondato da garanzie in ordine alla sua autonomia ed indipendenza. Ed allora, l'esercizio corretto di un obbligo di motivazione, unitamente alla sua verificabilità, costituisce lo strumento normativo di "sussidio costituzionale" diretto ad evitare l'espandersi illimitato e non controllato di una "libera" *iurisdictio*. Un ordinamento moderno e su base democratica, infatti, non può tollerare l'esistenza di diritti senza limiti; e qui si coglie come l'autonomia e l'indipendenza della funzione giudiziaria trovi il suo limite non sul piano politico, non sul piano gerarchico bensì, nel dovere di render conto di come quel potere è stato esercitato. In sostanza il quadro costituzionale nel disciplinare le guarentigie dell'ordine giudiziario⁴⁴,

⁴³ Cfr. Cass., Sez. un., 27 ottobre 2016, Galtelli, cit.

⁴⁴ Sul punto si rimanda a MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, II, cit., p.1279-80 dove, con riferimento alla scelta della parola "ordine" contenuta nell'art. 104 Cost., si afferma che "la scelta della parola *ordine* (che si leggeva anche nello statuto Albertino), in luogo di quella (di) *potere* che pure era stata proposta, si riannoda ad una vecchia questione risalente, in sede teorica, al Rousseau e al Montesquieu e che fu alimentata da motivi vari. Uno di tali motivi è costituito dalla difficoltà della distinzione tra funzione esecutiva e giurisdizionale, difficoltà che indusse a far rientrare la seconda nella prima in base all'opinione che carattere comune di entrambe fosse il puro e semplice adempimento della legge. Un altro motivo discende dall'attribuzione alla parola potere di un significato ristretto, di esplicazione di un'attività volitiva: attività che si ritiene estranea al giudice, essendo questi tenuto solo ad emettere giudizi dichiarativi di una volontà altrui, cioè quella del legislatore. Un terzo motivo ancora è desumibile dal

non le pone come un valore finale ma strumentale, o forse meglio, servente i valori dell'uguaglianza e della legalità; e tali valori sono tutelabili solo dove "la giustizia non sia assoggettata alla ragion di stato o comunque ad interessi politici"⁴⁵ e, si potrebbe aggiungere, ad interessi di parte incompatibili con quei connotati di terzietà ed imparzialità che devono caratterizzare la funzione giudiziaria. Tuttavia, l'osservanza di tali doveri deve essere verificabile e controllabile ed in questa prospettiva l'obbligo di motivazione non assume solo una funzione di controllo sociale ma costituisce l'elemento presupposto per il legittimo esercizio delle funzioni decisorie. Si coglie così il collegamento che sussiste, anche a livello funzionale, tra obbligo di motivazione ed obbligo di decisione. Se così è non risultano ammissibili "fughe" dalla motivazione che possono essere perpetrate anche attraverso la dilatazione operativa dell'istituto dell'inammissibilità.

In sostanza se vi è un dovere di motivare non ci si può mascherare dietro quella *absolutio ab observatione iudicii* tipica delle decisioni in rito⁴⁶; l'espansione (*recte* il corretto riconoscimento) dell'obbligo di motivazione determina necessariamente un restringimento dello spazio operativo dell'inammissibilità. Questa rimane estranea ad indagini relative al contenuto delle doglianze e si caratterizza per quel giudizio *in limine* estraneo a momenti valutativi delle medesime. Il rilievo trova conferma anche in quel *decisum* della Corte europea dove si è puntualizzato che il giudice nell'ambito delle

ricordo degli interventi degli antichi *parlamenti* che possedevano funzioni giurisdizionali, e che nell'esercizio di queste, avevano operato invasioni nel campo delle attribuzioni degli altri poteri, invasioni che si voleva evitare perché ritenute in contrasto con il nuovo principio della separazione dei poteri..... Se l'espressione potere si riferisc(e) all'elemento obiettivo della funzione, non è dubbio che la giurisdizione sia un potere, non parendo contestabile la sua autonomia concettuale rispetto alle altre due funzioni fondamentali. Ma anche se (un) potere si ritenga rivolto ad esprimere la connessione istituzionale fra ciascuna delle dette funzioni...fruenti di una posizione giuridica autonoma, la qualifica in parola può pure competere alla giurisdizione, allorché si realizzi(no) un minimo di condizioni atte ad assicurare l'autonomia degli organi che lo compongono di fronte a quelli che attendono alle altre funzioni". Sicchè, si prosegue, "la parola *ordine autonomo* può considerarsi equivalente a *potere*, e tale sembra sia stata l'intenzione del costituente nell'adoperarla, come si desume dall'art. 104, co. 1, quanto dichiara la magistratura indipendente da *ogni altro potere*". Tuttavia in quella sede non si manca di precisare come il potere giudiziale abbia delle caratteristiche che si colleghino alla funzione che non è libera bensì, "legata ad una volontà obiettiva predeterminata. Deriva da ciò l'esclusione della magistratura di qualsiasi specie di potestà regolamentare, e ciò pel fatto che questa non potrebbe esercitarsi nel campo organizzativo (totalmente coperto dalla legge che lo regola in ogni sua parte, se rilevante verso l'esterno) e neppure in quello dell'esercizio della funzione, perché, anche quando si consente la esplicazione di valutazioni non vincolate, queste debbono sempre effettuarsi di volta in volta essendo le medesime rivolte ad adeguare la volontà della legge ai singoli casi concreti".

⁴⁵ Così, CAMON, *Fondamenti di procedura penale*, cit., 102.

⁴⁶ Sul tema si rimanda a BETTI, *Diritto processuale civile italiano*, Napoli, rist. 2018, 116; LEONE, *Trattato di diritto processuale penale*, I, Napoli, 1961, 785.

sue funzioni argomentative della decisione adottata ha il dovere di “garantire un esame efficace degli argomenti” unitamente ad una risposta che consenta di “comprendere i motivi del rigetto”⁴⁷. Il cittadino e la collettività, quindi, devono essere in grado di comprendere il percorso logico - giuridico seguito per il giudizio. Ed allora non pare controvertibile che il richiamo ad un obbligo di un esame efficace tale da far comprendere i motivi della decisione mal si coniuga con una declaratoria di inammissibilità. Quest’ultima, infatti, risulta strutturalmente incompatibile con un giudizio che deve esprimere con criteri di logica razionale la presa di posizione sul tema devoluto. Il rilievo parrebbe resistere anche a quella particolare forma di inammissibilità contemplata dall’articolo 606, co. 3, c.p.p. Infatti, la manifesta infondatezza dei motivi è un giudizio che, seppur fortemente inquinato da valutazione di merito⁴⁸, non asurge a quel rigore di motivazione che secondo lo schema idoneità - atto - scopo⁴⁹ deve assolvere all’onere di valutazione delle doglianze.

Si affaccia così una linea di sistema che prende contezza del valore “sussidiario” della motivazione rispetto ai principi costituzionali che garantiscono la funzione giurisdizionale. Allora, se così è, vi è l’obbligo di valorizzare la garanzia della motivazione la quale può fungere da argine ad expansionismi giudiziari tendenti ad ampliare, sul piano operativo ed in assenza di autorizzazione normativa, il perimetro dell’inammissibilità delle impugnazioni.

6. *Conclusioni.* In conclusione, occorre riscoprire i valori sottesi alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. Quest’ultima, infatti, non assolve solo ad un obbligo che rende possibile un controllo all’interno del processo ma anche ad un dovere di rendere l’operato della giurisdizione verificabile da parte di una “collettività sociale”. E, sul punto non occorre dimenticare come tale controllo sia reso ancor più necessario in quanto esercitato su di una funzione “garantita”, anche per volere costituzionale, da autonomia ed indipendenza. La motivazione quindi assolve ad una funzione di “sussidiarietà costituzionale” tendente ad evitare che nell’ordinamento esistano, con riferimento all’esercizio di specifiche funzioni, poteri senza limiti. Del resto, come si è visto, nel disegno costituzionale, alla previsione di garanzie di autonomia ed indipendenza della magistratura non viene assegnato un valore finale ma, al

⁴⁷ V. Corte EDU, 6 febbraio 2000, *Felloni c. Italia*, cit., par. 25.

⁴⁸ Nel senso che la manifesta infondatezza costituisce un tipico giudizio di merito cfr., MARAFIOTI, *Selezione dei ricorsi penali e verifica di inammissibilità*, Torino, 2004, 129.

⁴⁹ Per una ricostruzione in questi termini dei requisiti dell’atto processuale con riferimento al rapporto perfezione - efficacia v. RICCIO, *Introduzione allo studio del sistema sanzionatorio nel processo penale*, in *Quaderni di scienze penalistiche*, Napoli, 2006, 45.

contrario, servente rispetto i principi di uguaglianza e legalità; principi questi che postulano un'imparzialità della giurisdizione che può essere controllata nelle modalità di esercizio delle sue funzioni, per non minarne l'autonomia e l'indipendenza, solo attraverso la motivazione. Si coglie in tal modo l'essenza del principio costituzionale di cui all'articolo 101, co. 1, Cost. secondo cui la giustizia è amministrata in nome del popolo da coniugarsi con l'articolo 111, co. 6, Cost. introduttivo del dovere di motivare, generandosi in tal modo un vincolo tra il dovere di decidere e quello di motivare. Ed è proprio qui che occorre assumere consapevolezza del fatto che l'espansione del dovere di motivazione, nella misura in cui è collegata a quello di decidere, conduce a letture più attente in tema di effettività dei controlli rimessi al giudice dell'impugnazione. Infatti, il dovere di motivare, ed in particolare il "dovere di garantire un esame efficace dei rispettivi argomenti"⁵⁰, mal si concilia con un giudizio di inammissibilità deputato solamente a verificare, con i limiti della preliminarità, l'incapacità del procedimento introduttivo ad innestare una sequenza procedimentale eventuale⁵¹. L'indicata prospettiva metodologica risulta foriera di ulteriori conseguenze in ragione del fatto che in sede europea si è più volte posto in rilievo come il dovere di motivazione, pur non essendo espressamente richiamato dalla Convenzione EDU, costituisca una componente fondamentale del processo equo⁵². Di qui il sorgere di un obbligo di interpretazione europeisticamente orientata in quanto, pur non essendosi al cospetto di decisioni c.d. pilota né di sentenze adottate da una *Gran Chambre*, l'orientamento giurisprudenziale richiamato risulta espressione di una giurisprudenza consolidata⁵³. Il rilievo dovrebbe imporre una rimeditazione su un uso troppo disinvolto delle cause d'inammissibilità. La stessa Corte europea, pur riconoscendo che il legislatore possa imporre rigorosi criteri di ammissibilità delle impugnazioni, ha preteso, nel rispetto del principio di proporzionalità, che i limiti ad ottenere il controllo di un giudice superiore non siano tali da vanificare il diritto ad una pronuncia di merito attraverso eccessivi formalismi i quali, ancorché chiari e prevedibili, non possono tradursi in limitazioni del diritto di difesa⁵⁴.

Ne deriva che, se attraverso un'elusione dell'obbligo di motivazione si perviene alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione vanificando di fatto il

⁵⁰ Così Corte EDU, 6 febbraio 2020, Felloni c. Italia, cit., par. 31.

⁵¹ Sul punto, v. SABATINI, *Trattato procedimenti incidentali*, Torino, 1953, 86.

⁵² V. tra le tante Corte EDU, 7 aprile 2005, Dimitrillos c. Grecia; Id., 21 gennaio 1999, Garcia Ruiz c. Spagna.

⁵³ In tal senso si rimanda a Corte cost., n. 49 del 2015.

⁵⁴ Così, Corte EDU, 15 settembre 2016, Trevisanato c. Italia.

diritto ad una pronuncia di merito, si manifesta il fondato rischio che venga riconosciuta la violazione del “processo equo”⁵⁵. Conclusione questa, come noto, che può condurre all’ ammissibilità di una procedura di revisione⁵⁶. Si tocca, così, con mano in che misura ideologie esasperatamente efficientiste del processo possano condurre a un risultato esattamente opposto a quello che intendono tutelare. Il rilievo rimanda alla consapevolezza della necessità di un ritorno ai “valori” dell’accertamento. Le dinamiche connesse a quest’ultimo non possono essere gestite con logiche da risultato aziendale; occorre in altre parole ricordarsi che il processo non è quantità è qualità, è metodo, è regola, è caratterizzazione giurisdizionale della procedura, è diritto ad un controllo del giudice superiore, è in sostanza quell’insieme di valori che tutelano l’individuo nei suoi rapporti con l’autorità.

⁵⁵ Circostanza questa già acclarata in Corte EDU, 6 febbraio 2020, Felloni c. Italia, cit.

⁵⁶ Cfr., Corte cost., n. 113 del 2011, cit.